

Divisione - Spese occorrenti per la vetustà di alcune parti
dell'immobile - Comprensione nella stima delle stesse - Necessità -
Fondamento - Possibilità di porre dette spese a carico della massa -
Insussistenza.

In tema di divisione giudiziale, le spese occorrenti per sopperire
alla vetustà degli elementi strutturali di alcuni dei beni da dividere
vanno calcolate nella stima della porzione che li comprende, ai fini
della tutela del diritto dei condividenti all'uguaglianza qualitativa
delle distinte quote, e non poste a carico della massa, non
trattandosi di spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel
comune interesse.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2810 del 02/02/2017